

ORDINANZA
CONCERNENTE LE TARIFFE DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamati:

- la risoluzione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, del 9 giugno 2010, mediante la quale è stato approvato il Regolamento dell'Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP), adottato dal Consiglio comunale l'8 febbraio 2010;
- l'articolo 55 RAAP, il quale stabilisce il principio che l'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente. Le tasse di allacciamento, di utilizzazione e gli altri introiti devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti;
- l'articolo 58 RAAP, che definisce esattamente l'ammontare della tassa di allacciamento in funzione del volume delle costruzioni rispettivamente degli elementi da allacciare, come pure le relative tasse minime;
- l'articolo 60 RAAP, secondo il quale l'Azienda stabilisce le spese di collaudo;
- l'articolo 63 RAAP, che delimita i parametri e gli importi minimi e massimi della tassa annua di abbonamento;
- l'articolo 64 RAAP, che contiene gli elementi, gli importi minimi e massimi e le modalità di calcolo della tassa sul consumo;
- l'articolo 65 RAAP, che fissa gli importi minimi e massimi della tassa di noleggio del contatore;
- l'articolo 66 RAAP, che indica le modalità e l'ammontare - minimo e massimo - della tassa per la fornitura, a discrezione, dell'acqua potabile ai cantieri edili;
- l'articolo 67 RAAP, che affida al Municipio la competenza di emanare, mediante ordinanza, il tariffario tenendo conto dei criteri e seguendo gli importi fissati dal RAAP;
- l'articolo 30, che fissa l'entrata in vigore delle norme relative alle tasse di utilizzazione (articoli 55 cpv. 3 lett. b), 63, 64 e 65) al 1° gennaio 2010;
- il Messaggio municipale no. 33 del 22 dicembre 2009, col quale il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale il progetto del nuovo RAAP. Il documento, alle pagine 11 e seguenti, dati poi ripresi nel preventivo 2010 dell'AAP, specifica le tasse che il Municipio intendeva applicare nell'ambito del nuovo RAAP;

visto l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che attribuisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione no. 3146 del 21 giugno 2010

d e c i d e :

1. La **tassa annua di abbonamento** (articolo 63 RAAP) è stabilita come segue:
 - a) residenze (primarie e secondarie): **Fr. 180.-**
 - b) esercizi pubblici: **Fr. 220.-**
 - c) attività artigianali, commerci, negozi, servizi: **Fr. 220.-**
 - d) istituti educativi, scolastici e professionali: **Fr. 500.-**
 - e) terreni agricoli o non edificati: **Fr. 65.-**
2. La **tassa annua di noleggio del contatore** (articolo 65 RAAP) è fissata come segue:
 - a) fino al diametro di 2" (50 mm): **Fr. 35.-**
 - b) oltre il diametro di 2" (50 mm): **Fr. 100.-**
3. La **tassa sul consumo** (articolo 64 RAAP) è decisa come segue:
 - a) da 1 a 300 m³: **Fr. 0.80/m³**
 - b) da 301 a 400 m³: **Fr. 1.00/m³**
 - c) da 401 a 500 m³: **Fr. 1.20/m³**
 - d) oltre i 500 m³: **Fr. 1.40/m³**
4. La **tassa di collaudo** (articolo 60 RAAP) è fissata in **Fr. 150.-**.
5. La **tassa a forfait per la fornitura ai cantieri edili** (articolo 66 RAAP) è stabilita in **cts 60 per ogni m³ di volume utile della costruzione**. La tassa minima ammonta a **Fr. 120.-**.
6. **IVA**: agli importi indicati nei precedenti articoli è aggiunta l'IVA (articolo 69 RAAP).
7. La tassa annua di abbonamento (articolo 1 dell'Ordinanza), la tassa annua di noleggio dei contatori (articolo 2 dell'Ordinanza) e la tassa sul consumo (articolo 3 dell'Ordinanza) entrano in vigore il 1° gennaio 2010 (articolo 78 cpv. 2 RAAP).
8. La tassa di collaudo (articolo 4 dell'Ordinanza) e la tassa a forfait per la fornitura ai cantieri edili (articolo 5 dell'Ordinanza) entrano in vigore il 1° agosto 2010. La tassa di collaudo è prelevata per i collaudi eseguiti a partire dalla data indicata. La tassa a forfait secondo l'articolo 5 dell'Ordinanza si applica alle licenze edilizie rilasciate a partire dal 1° agosto 2010.
9. L'abbonato (articolo 6 cpv. 1 RAAP) che aliena un immobile allacciato all'acquedotto dell'Azienda, deve le tasse di abbonamento, di noleggio del contatore e di consumo fino alla fine del mese nel quale il bene è alienato. Fa stato la data di iscrizione a Registro fondiario. Il nuovo abbonato è assoggettato alle tasse menzionate a partire dal mese successivo. L'abbonato alienante è tenuto ad eseguire la lettura del contatore, consegnando i dati rilevati all'Azienda. Nel caso di mancata consegna della lettura del contatore al momento dell'alienazione dell'immobile allacciato, la tassa sul consumo è interamente dovuta dal nuovo abbonato.

10. **Emissione delle tasse** (articolo 68 RAAP): le fatture a titolo di acconto (tassa di abbonamento e tassa di noleggio del contatore) sono emesse a cura della Cancelleria comunale nel periodo da giugno ad agosto. Il consumo è fatturato all'inizio dell'anno successivo al periodo di consumo.
11. **Termine di pagamento** (articolo 68 RAAP): il termine di pagamento è fissato in 30 giorni, per la fine del mese successivo a quello dell'emissione della fattura.
12. **Contestazione delle fatture** (articolo 75 RAAP): le fatture possono essere contestate mediante reclamo da presentare al Municipio, in forma scritta, perentoriamente entro il termine di pagamento.
13. Con l'entrata in vigore del presente Tariffario non sono più applicabili le disposizioni (Tariffari, Ordinanze o risoluzioni municipali) adottate dagli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca in materia di tasse e tariffe riguardanti l'Azienda acqua potabile.
14. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione agli albi comunali, precisamente dal 24 giugno al 9 luglio 2010.

Cugnasco, 22 giugno 2010

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL VICE SEGRETARIO

Maurizio Bravo